



Repubblica italiana
La Corte dei conti
Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Ugo MONTELLA	Presidente
Enrico TEDESCHI	Consigliere
Andrea DI RENZO	Primo Referendario (relatore)
Chiara GRASSI	Primo Referendario
Federica LELLI	Referendario
Vitaliana VITALE	Referendario

nella Camera di consiglio del 21 luglio 2026, in riferimento alle note di osservazione *ex art.* 14, comma 5, del d. lgs. 30 giugno 2011, n. 123 della Ragioneria territoriale dello Stato di L'Aquila, numero prot. RGS 2342 del 2 febbraio 2017, datata 12 settembre 2017, relativa al capitolo 1321 esercizio 2016, e numero prot. RGS 2678 del 6 febbraio 2017, datata 12 marzo 2018, rispettivamente relative ai capitoli n. 1321 e 4650 – esercizio 2016, e ai certificati di mancato discarico di cui ai medesimi rispettivi protocolli, del Segretariato regionale Abruzzo del Ministero della cultura (oggi Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo), ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

Visti gli articoli 81, 97, 100, secondo comma, della Costituzione;
visto il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante *Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti*;
visto il r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, recante *Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato*
vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante *Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*;
vista la legge 7 gennaio 2026, n. 1;
vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante *Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*;
vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti 16 giugno 2000, n. 14, di approvazione del "Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti";
visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 in materia di *Riforma del controllo di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa*;
vista la deliberazione n. 16/2026/INPR con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il Programma di controllo per l'anno 2026;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente n. 3/2026 depositato il 16 febbraio 2026;

vista la nota prot. n. 1610 del 14 maggio 2026 del Magistrato istruttore;

vista la nota della Ragioneria territoriale dello Stato di L'Aquila, protocollata al n. 12543 del 25 maggio 2026 (acquisita al prot. n. 1731) per il capitolo 1321 e al n. 12547 pari data (acquisita al prot. n. 1733), nonché la nota 13025 del 28 maggio 2026 (acquisita al prot. n. 1776) della Ragioneria territoriale dello Stato di L'Aquila;

vista la nota prot. n. 10766-P del 26 maggio 2026 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo (acquisita al prot. n. 1742);

vista l'ordinanza n. 19 del 20 luglio 2026 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

vista la nota di deferimento del Magistrato istruttore;

udito il relatore primo referendario Andrea Di Renzo;

FATTO

1. L'istruttoria.

Il Magistrato istruttore con nota prot. n. 1610 del 14 maggio 2026 ha chiesto alla Ragioneria territoriale dello Stato di L'Aquila (RTS AQ) di trasmettere tutta la documentazione in possesso dell'Ufficio relativamente alle note di osservazione numero prot. RGS 2342 del 2 febbraio 2017, datata 12 settembre 2017, relativa al capitolo 1321 esercizio 2016, e numero prot. RGS 2678 del 6 febbraio 2017, datata 24 settembre 2018, rispettivamente relative ai capitoli n. 1321 e 4650 – esercizio 2016, e ai certificati di mancato scarico di cui ai medesimi rispettivi protocolli, datati 24 settembre 2018, del Segretariato regionale Abruzzo del Ministero della cultura, e di riferire in merito ad eventuali sviluppi intervenuti *medio tempore*.

La medesima nota prot. n. 1610 è stata indirizzata al Segretariato regionale Abruzzo del Ministero della cultura, con invito a trasmettere tutta la documentazione disponibile e ogni deduzione utile.

RTS ha fornito risposta con la medesima nota, protocollata sia al n. 12543 che al n. 12547 del 25 maggio 2026 (acquisite, rispettivamente, ai prot. n. 1731 e 1733), fornendo così documentazione, rispettivamente per i capitoli 1321 e 4650.

La Ragioneria ha poi fornito ulteriori chiarimenti con la nota prot. n. 13025 del 28 maggio 2026 (acquisita al prot. n. 1776), ed ha affermato che per quanto attiene al capitolo 4650 il Funzionario delegato nella risposta alla nota di osservazione per alcuni ordinativi aveva trasmesso documentazione eccedente (OP 1/31; OP 7/15; OP 7/31), mentre per altri mancava *“documentazione di stretta competenza, a fronte della sola presenza degli ordinativi secondari di pagamento”* (OP 1/30, OP 2/30; OP 4/31; OP 5/31; OP 8/15; OP 9/31; OP 11/15; OP 14/15; OP 15/15; OP 16/15; OP 18/15; OP 21/15).

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo con nota prot. n. 10766-P del 26 maggio 2026 (acquisita al prot. n. 1742) ha innanzi tutto comunicato che *“il Segretariato Regionale del Mic per l'Abruzzo [è] ente [rectius: ufficio] ad oggi soppresso [...] le cui funzioni sono state assorbite dalla [...] Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di L'Aquila e Teramo”*, allegando documentazione.

2. Le risposte della Ragioneria territoriale.

2.1. Capitolo 1321.

RTS AQ con la nota prot. n. 12543 ha dichiarato di trasmettere in allegato la seguente documentazione: la nota di osservazione, il certificato di mancato scarico, il modello 27 C.G.,

l'elenco degli ordinativi estinti, nonché la copia di tutta la documentazione giustificativa della spesa in possesso dell'ufficio per il tramite del sistema SICOGE.

Con la sopra richiamata nota di osservazione del 12 settembre 2017 la Ragioneria aveva fatto riferimento a rilievi formulati nella nota prot. n. 20869/20871 – Rilievo n. 104/105 del 13 settembre 2017 (*“rilievo allegato in formato pdf al protocollo in uscita”*), alcuni dei quali erano di carattere generale, ed altri specificamente relativi ai singoli ordinativi di spesa.

Quelli generali attenevano al fatto che il capitolo 1321 è ricompreso nel bilancio tra le spese di funzionamento secondo l'articolato delle missioni e dei programmi delle spese, mentre in parte le somme erogate attengono ad appalti di lavori e quindi sono classificabili quali spese in conto capitale; le spese ricomprese nel capitolo sono relative alla programmazione straordinaria disposta con D.D. 40935/2014, con conseguente necessità che venisse prodotta copia della documentazione relativa a tale programmazione e della dichiarazione di urgenza dei lavori; era poi necessario produrre copia di ulteriore documentazione colà indicata (relativa ai seguenti aspetti: procedura di affidamento dei lavori a seguito di gara; quadro economico dei lavori appaltati prima della variante; contratto di appalto lavori; autorizzazione formale al riutilizzo delle economie/ribasso d'asta ai sensi della circolare 56/2009 da parte del Direttore regionale e relativa informazione contestuale diretta alla Direzione generale e alla Direzione competente per settore); aveva poi contestato l'incompatibilità della *“funzione <contemporanea <Segretario Regionale supplente> e di RUP”*.

La Ragioneria ha quindi dichiarato che *“il funzionario delegato non ha risposto alle richieste di chiarimenti formulate dalla scrivente”* (cfr. nota prot. n. 12543).

Le osservazioni specificamente relative ai singoli ordinativi per ragioni di sistematicità verranno prese in considerazione nella parte in diritto di questa deliberazione.

1.2. Capitolo 4650.

La Ragioneria, poi, con la nota prot. n. 12547, dopo aver dichiarato di trasmettere documentazione (ovvero, anche qui: la nota di osservazione, il certificato di mancato discarico, il modello 27 C.G., l'elenco degli ordinativi estinti, nonché la copia di tutta la documentazione giustificativa della spesa in possesso dell'ufficio per il tramite del sistema SICOGE), ha richiamato una prima nota di osservazione, ovvero la n. 103/106 prot. n. 20868 del 13 settembre 2017; a seguito della risposta fornita dal Funzionario delegato a detta nota ha affermato di avere formulato ulteriori osservazioni alle quali l'Amministrazione controllata non aveva poi fornito risposta alcuna.

In particolare, con la prima nota (cfr. nota di rilievo n. 103/106 del 13/09/2017) RTS aveva chiesto la regolarizzazione del rendiconto entro 30 giorni, secondo le osservazioni formulate, qui di seguito riassunte: il FD aveva inserito *“documentazione attinente a determinati nominativi nelle cartelle relative a nominativi diversi”* così rendendo difficile discernere fra le varie posizioni e tanto da far ritenere la mancanza di documentazione rilevante, con conseguente richiesta di produzione della stessa; era stata constatata l'avvenuta erogazione di contributi per la ricostruzione post sisma, con conseguente necessità di verificare la permanenza dei requisiti previsti per quelli c/interesse e, considerando gli effetti del sisma sugli immobili oggetto di contributo e, per gli immobili resi inagibili per effetto del sisma 2009, anche con riferimento alla mancata ricorrenza del requisito dell'a c.d. accessibilità al pubblico, di cui all'art. 38 del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Il FD con nota prot. n. 235 del 26 gennaio 2018 (acquisita al prot. n. 2563 del 28 gennaio 2018 di RTS AQ) aveva così risposto: *“[...] si forniscono le seguenti informazioni in ordine ad ogni singolo punto di rilievo: Dichiarazione di ammissibilità al contributo – ALLEGATO. Decreto direttoriale – ALLEGATO. I requisiti previsti per la concessione del contributo si sono resi necessari al momento del decreto del primo contributo sul quale il proprietario ha attivato il mutuo. La dicitura <accessibilità al*

pubblico> è prevista dall'art. 38 del D.L. 42/2004 indipendentemente se l'immobile è inagibile per via del sisma 2009".

Quindi RTS con la nota di osservazione prot. 2678 – Data protocollo RGS 06 febbraio 2017, datata 12 marzo 2018 ha formulato ulteriori rilievi in ragione della risposta del FD. Detti rilievi attengono a specifici ordinativi di pagamento e anche in questo caso per ragioni di sistematicità e di facilità di lettura vengono esaminati nella parte in diritto (cfr. *infra*, parte in diritto, punto 2 e segg.)

2. La risposta del Funzionario delegato alla nota istruttoria.

La Soprintendenza, ufficio che è subentrato nelle competenze del Segretariato regionale (cfr. *supra*, punto 1 in fatto), con la nota prot. n. 10766-P ha dichiarato di produrre in allegato per ogni singolo capitolo di spesa le cartelle compresse unitamente ad un prospetto riepilogativo recante indicazioni sul capitolo, sul numero di ordinativo sull'importo e sul beneficiario.

Il FD ha poi effettivamente prodotto documentazione tramite un link (cfr. prot. n. 1773 del 28 maggio 2026).

DIRITTO

1. Il capitolo 1321.

Secondo quanto dichiarato dalla Ragioneria territoriale, il Funzionario delegato non aveva fornito risposta alcuna alla nota di osservazione.

In sede poi di risposta alla nota del Magistrato istruttore prot. n. 1610, il FD ha dichiarato di aver prodotto la seguente documentazione: *"Estratto da Sicoge - Legge autorizzativa che definisce l'accredito sul capitolo di spesa in quanto la norma menzionata ne giustifica l'urgenza; Estratto 56T della Banca d'Italia con l'indicazione dell'accredito sul capitolo 1321 del cantiere Pescara loc. San Silvestro Fonte Locca; Elenco ordinativi di pagamento esportati dalla piattaforma Sicoge per il capitolo suindicato; Relazione sul conto finale redatta e sottoscritta dal Direttore dei lavori; Elenco documentazione pagamenti effettuati per il cantiere Pescara loc. San Silvestro Fonte Locca"*.

La Soprintendenza ha prodotto documentazione; non ha fornito deduzioni rispetto alle osservazioni della Ragioneria.

1.1. Le osservazioni di carattere generale.

In ordine all'osservazione secondo la quale gli ordinativi fanno riferimento a spese classificabili in conto capitale e spese di funzionamento, il FD non ha formulato controdeduzioni.

La Ragioneria nella propria osservazione non ha precisato l'esatta delimitazione del capitolo, e non ha indicato, sotto questo aspetto, eventuali criticità conseguenti all'utilizzo del capitolo medesimo.

Con l'osservazione la Ragioneria rileva anche che gli atti fanno riferimento alla *"programmazione straordinaria disposta con D.D. 40935/2014"* chiedendo *"copia di tale programmazione e la dichiarazione di urgenza dei lavori"*.

RTS poi ha chiesto copia della documentazione attinente alla procedura di affidamento dei lavori, del quadro economico dei lavori appaltati, del contratto di appalto, dell'autorizzazione formale al riutilizzo di economie/ribasso d'asta *"ai sensi della circolare n. 56/2009 del Direttore regionale e relativa informazione contestuale alla Direzione Generale e alla Direzione competente per settore"*. Ha poi fatto presente di ritenere incompatibile *"la funzione contemporanea di <Segretario Regionale supplente> e RUP"*.

Effettivamente alcuni atti richiamano il decreto n. 40935/2014 che non è stato prodotto, come del pari non risulta prodotta la dichiarazione d'urgenza.

Con la nota prot. n. 10766-P la Soprintendenza, seppure senza alcuna deduzione illustrativa, ha prodotto copia dell'autorizzazione a contrarre (CUP F22C1400029001 - CIG 6265573268) a firma del Segretario regionale e il quadro economico del progetto definitivo - esecutivo; copia del contratto di appalto n. 595/43 di rep. del 18/11/2025, registrato a L'Aquila il 20/11/2025 al n. 1195, serie 3; copia della perizia di variante e del relativo decreto di approvazione; copia del certificato di regolare esecuzione datato 8/7/2020 e della relazione sul conto finale datata 18/7/2020, sottoscritti dal Direttore dei lavori.

Dalla documentazione prodotta si evince che i lavori sono stati eseguiti; non si rinviene in atti, tuttavia, la documentazione completa relativa alla scelta dell'operatore economico, e quella relativa alla programmazione straordinaria.

In ordine poi alla non meglio delineata incompatibilità della figura del segretario regionale supplente con la funzione di RUP, si deve rilevare che il d. lgs. n. 163/2006 applicabile *ratione temporis* non la prevedeva (cfr. in particolare art. 10 d. lgs. n. 163), e che anzi proprio l'entrata in vigore del successivo codice degli appalti di cui al d. lgs. n. 50 del 2016 aveva posto problemi interpretativi, poiché aveva introdotto alcune ipotesi di incompatibilità precedentemente nemmeno previste (ad es.: in tema di partecipazione del RUP alla commissione giudicatrice, si abbia riguardo ai problemi interpretativi emersi dal raffronto fra l'art. 77, comma 4, del d. lgs. n. 163/2006 e l'art. 84, comma 4, del d. lgs. n. 163/2006; cfr., sul punto: Cds, Sez. 3, 26.10.2018, n. 6082).

1.2 Le osservazioni relative ai singoli ordinativi.

Vengono ora esaminate le osservazioni formulate dalla Ragioneria sui singoli ordinativi.

Si deve innanzi tutto premettere che le osservazioni nella nota - rilievo 104/105 del 13/09/2017 sono state formulate con esclusivo riferimento al numero dell'ordinativo di pagamento di volta in volta rilevante, senza specificazione di altri dati (es.: nome dell'operatore economico cui l'ordinativo fa riferimento, ovvero altri elementi), e che talvolta per ricollegare l'osservazione alla documentazione già in atti o comunque successivamente trasmessa in risposta alla nota istruttoria è stato necessario un capillare raffronto con l'ulteriore documentazione contabile (in particolare, soprattutto, la stampa dei titoli estinti).

1.2.1. Ordinativo di pagamento 10/311.

Nella nota di osservazione la Ragioneria con riferimento all'esternalizzazione dell'incarico di supporto tecnico al RUP aveva chiesto l'attestazione del dirigente di carenza della dotazione organica richiesta dall'art. 10, comma 7, del d. lgs. n. 163/2006, nonché la lettera di incarico.

La Soprintendenza ha prodotto tra l'altro copia della lettera di incarico, con la quale il RUP richiamando l'art. 10 del d. lgs. n. 163/2006 e gli artt. 10 e 261 del D.P.R. n. 207/2010 aveva dichiarato la necessità del supporto tecnico amministrativo, motivando con la necessità di potersi giovare di personale che - come l'incaricanda - aveva già svolto i compiti indicati nella stessa nota.

L'art. 10, comma 7, del d. lgs. n. 163/2006 prevedeva tra l'altro la possibilità di affidare esternamente l'attività di supporto in questione qualora nella dotazione organica non fossero ricompresi soggetti in possesso della necessaria professionalità.

Certamente la motivazione della lettera di incarico risulta generica, anche se deve ritenersi che possa inquadrarsi nella richiamata fattispecie normativa.

1.2.2. Ordinativi di pagamento 8/311 e 9/311.

Con riferimento agli ordinativi 8/311 e 9/311 la Ragioneria ha chiesto "adeguata documentazione non essendo chiare le motivazioni di tale pagamento".

Per l'ordinativo 8/311 la Soprintendenza ha trasmesso la richiesta di disponibilità, dalla quale si evince che l'incarico ha avuto ad oggetto il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione del progetto e di ogni ulteriore attività prevista dal d. lgs. n. 81/2008; ha altresì prodotto le fatture elettroniche e le autorizzazioni alla loro liquidazione.

Per l'ordinativo 9/311 il FD ha prodotto copia di simile documentazione, dalla quale si evince che l'attività svolta ha avuto ad oggetto una campagna fotografica ricognitiva degli ambienti, analisi finalizzate alla documentazione degli elementi strutturali del monumento oggetto del contratto di appalto, la produzione di atti propedeutici necessari per il progetto definitivo (grafici, analisi strutturali, ecc.).

1.2.3. Ordinativo 11/311.

L'osservazione relativa all'ordinativo 11/311 fa riferimento al professionista di cui all'ordinativo 8/311.

La Ragioneria ha rilevato che l'ordinativo riguarda il saldo per l'incarico di *"coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione"* e ha chiesto copia della documentazione relativa al pagamento dell'acconto e informazioni sulla copertura finanziaria dell'importo di euro 9.009 oltre oneri di legge.

La stampa dei titoli estinti per l'ordinativo 11/311 fa riferimento a un importo di euro 6.743,06 (e ritenute di euro 1.261,80) estinto in data 27 giugno 2016.

La Soprintendenza ha fornito due fatture, delle quali la prima, relativa all'acconto, di importo totale pari a euro 3.425,76 e l'altra di importo totale pari a euro 8.004,86.

La somma dei due importi (euro 11.430,62) corrisponde al corrispettivo di euro 9009 comprensivo degli accessori di legge (cassa professionale al 4% e IVA al 22%).

In ordine poi alla copertura finanziaria, la Soprintendenza ha prodotto copia della nota prot. n. 41730 del 18 novembre 2014 della Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione e il personale dell'allora Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo, e copia del colà D.D. prot. n. 40935 del 12 novembre 2014, che dispone un ordine di accreditamento di contabilità ordinaria di euro 350.000 sul capitolo 1321/pg1 in favore del Segretariato regionale.

1.2.4. Ordinativo 12/311.

L'ordinativo 12/311 riguarda il professionista già considerato per l'ordinativo 9/311 e le osservazioni formulate dalla Ragioneria coincidono con quelle formulate anche per l'ordinativo 10/311 e vanno risolte in conformità a quanto sopra indicato al punto "1.2.1".

1.2.5. Ordinativo 14/311.

L'ordinativo 14/311 fa riferimento al professionista cui si riferiscono anche gli ordinativi 8/311 e 11/311.

La Ragioneria dopo aver rilevato che il pagamento riguardava la voce *"estensione incarico di collaborazione al RUP"* aveva chiesto l'indicazione della voce del quadro economico sulla quale gravava la spesa e aveva sollevato i dubbi sulla compatibilità (*"partecipando il professionista allo stesso procedimento in qualità di collaboratore vengono meno le caratteristiche di imparzialità e di indipendenza di operato"*).

La Soprintendenza ha prodotto copia del quadro economico ma non ha indicato la voce sulla quale ha insistito la spesa per l'attività del professionista.

Quanto alla prospettata incompatibilità (*"si rileva di fatto una incompatibilità"*), considerata anche la genericità dell'osservazione così come formulata, si deve ritenere l'infondatezza dell'osservazione.

1.2.6. Ordinativo 16/311.

Con riferimento all'ordinativo 16/311 la Ragioneria territoriale aveva chiesto al Funzionario delegato una *"adeguata relazione"* sul pagamento dell'ordinativo in questione che – secondo quanto dichiarato – ha trovato copertura sotto la voce *"B13 imprevisti e forniture"*, e sulle altre voci di costo (lavori di assistenza per ricerche geologiche, lavori di fornitura e posa in opera di arbusti di alloro, fornitura di dissuasori, ecc.); ciò al fine di verificare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 205 del d. lgs. n. 163/2006 in tema di limiti per le varianti di progetto. Nessuna deduzione al riguardo è stata fornita dal FD.

1.2.7. Ordinativo 4/311.

L'ordinativo 4/311 attiene al rimborso spese di trasferta.

Secondo le osservazioni formulate, le richieste di rimborso non avrebbero fatto riferimento, come invece necessario secondo la circolare n. 2/2012 a specifiche *"ispezioni volte ad accertare l'esistenza e lo stato di conservazione e di custodia dei beni culturali"*, non sarebbe stata adeguatamente valutata l'economicità dell'utilizzo del mezzo proprio, in alcuni casi difetterebbe l'attinenza con l'appalto in questione.

Al riguardo, la Ragioneria non ha trasmesso documentazione alcuna in merito a dette richieste di rimborso; nemmeno la Soprintendenza ha trasmesso documentazione alcuna.

1.2.8. Ordinativi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 (O/A 659).

Con riferimento agli ordinativi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 9, la Ragioneria ha formulato la seguente osservazione: *"il rendiconto telematico, relativamente alle spese su O/A 659, è carente del contratto o procedura centralizzata su cui riscontrare gli importi liquidati. Se ne chiede integrazione"*.

Dalla stampa dei titoli estinti detti ordinativi sembrano ricollegabili ai lavori di restauro, risanamento conservativo e recupero funzionale della c.d. Fonte Locca, anche se gli ordinativi 5, 6, 7, 8, 9 da detto documento contabile attengono a *"servizi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*; nemmeno l'ulteriore documentazione trasmessa non è dirimente.

Con riferimento a detti lavori di restauro, la Soprintendenza ha prodotto il contratto rep. n. 595/43 sopra ancor meglio richiamato (cfr. punto 1.1).

2. Capitolo 4650.

La Ragioneria con una prima nota (cfr. nota di rilievo prot. n. 103/106 del 13.09.2017, allegata all'ulteriore nota prot. RGS 2678 del 6.2.2017, datata 12.09.2017) aveva formulato alcune osservazioni, alle quali il FD aveva risposto con nota prot. n. 235 del 26 gennaio 2018.

A seguito di detta risposta, RTS ha formulato l'ulteriore nota di osservazione di cui al medesimo prot. RGS 2678, datata 12 marzo 2018, che non ha ricevuto risposta da parte del Funzionario delegato e che è oggetto della decisione di questa deliberazione ai sensi dell'art. 14, comma 8, del d. lgs. n. 123 del 2011. In tale nota datata 12 marzo 2018 la Ragioneria ha formulato osservazioni su specifici ordinativi. Come già detto per il capitolo 1321, il Funzionario delegato con la nota prot. n. 10766-P, con la quale ha risposto alla nota prot. n. 1610 del Magistrato istruttore, si è limitato a trasmettere documentazione, senza formulare alcuna controdeduzione.

2.1 Le osservazioni relative ai singoli ordinativi.

2.1.1. Ordinativo 9/31.

La Ragioneria ha affermato che: *“da una ricognizione del rendiconto 2015 [...] la rata di ottobre risulta rimborsata in c/competenza anche nel 2015”*, così ritenendo necessario *“il rimborso della rata di ottobre 2015 rimborsata due volte”*.

Nella documentazione fornita dalla Ragioneria ricollegabile a questa posizione si rinviene l'ordinativo secondario cap. 4650 – esercizio 2016 dal quale una risulta un'erogazione di euro 488 con causale: *“Casalbordino – CH – Palazzo Magnarapa – quota contributo conto interesse ottobre – dicembre 2015”* con esigibilità 25 novembre 2016. Non si rinviene ulteriore documentazione ricollegata alla fattispecie.

Il FD ha allegato dichiarazione del Soprintendente del 25 novembre 2016, dalla quale risulta il beneficiario, la spesa prevista e il piano di ammortamento, nonché decreto di concessione del 2 settembre 2013 del Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici per l'Abruzzo (cfr. nota prot. n. 10766-P).

Pertanto in atti non si rinviene alcun elemento documentale che possa far ritenere una doppia erogazione del contributo; si rileva inoltre che un rimborso in conto competenza in sé considerato potrebbe non indicare una precedente, ulteriore erogazione della somma.

In ogni caso, la mancanza di documentazione comprovante il rilievo non permette di ritenerlo fondato.

2.1.2. Ordinativo 11/15.

La Ragioneria ha rilevato l'assenza della documentazione autorizzatoria; con la risposta alla nota istruttoria ha trasmesso l'ordinativo secondario indicante quale causale *“L'Aquila - Immobile via San Marcianno rimborso quota interessi gennaio 2016”*.

La Soprintendenza ha allegato copia del decreto di concessione di contributo in conto interessi del 21 febbraio 2002 del Direttore generale per i beni architettonici ed il paesaggio – Servizio III, nonché dichiarazione relativa all'ammortamento del 4 dicembre 2001 del Soprintendente (cfr. nota prot. n. 10766-P).

In considerazione della documentazione così prodotta l'osservazione è stata superata.

Si sottolinea tuttavia la necessità che il funzionario delegato allegghi al rendiconto tutta la documentazione giustificativa della spesa, come richiesto dall'art. 14, comma 1, del d. lgs. n. 123 del 2011 e che risponda in modo compiuto alle osservazioni formulate ai sensi del comma 5 del medesimo art. 14.

2.1.3 Ordinativo 1/31.

La Ragioneria affermando la *“particolare complessità della titolarità del richiedente”* con la nota di osservazione del 12 marzo 2018 aveva ritenuto necessario che il Funzionario delegato provvedesse alla *“quadratura finanziaria con quanto corrisposto nel 2015”*.

Tra la documentazione prodotta da RTS si rinviene la *“stampa ricerca ordinativi/beni”* dalla quale si evince una erogazione di euro 2.253,83 (estinzione del 31 luglio 2015) con causale *“L'Aquila – Immobile via dei Drappieri – Richiesta rimborso quota interessi I semestre 2015”* nonché un ordinativo secondario con la stessa causale, ma relativo al secondo semestre del 2015 e copie di alcune richieste di rimborso da parte dello stesso interessato.

Il FD non ha trasmesso documentazione relativa a questa posizione e, come già sottolineato, non ha formulato alcuna deduzione.

Si deve quindi ritenere che l'Amministrazione controllata non abbia fornito alcuna risposta né alla nota di osservazione del 12 marzo 2018 né alla nota istruttoria di questa Sezione.

2.1.4. Ordinativo 1/30 in c/residui e 21/15 in c/ competenza.

La Ragioneria nella nota di osservazione ha affermato che il decreto della Direzione regionale e la dichiarazione della Soprintendenza allegata al rendiconto sono successivi alla data del 15 agosto 2012, con la conseguenza secondo la quale il contributo non avrebbe potuto essere riconosciuto *“ai sensi della legge 135/2012 e sua circolare applicativa Mibact 360/2012”* e che il Funzionario in risposta al primo rilievo n. 103/106 il Funzionario delegato aveva allegato la nota prot. n. 2580 del 17 aprile 2013 del Direttore regionale che aveva a sua volta richiamato la nota prot. n. 8072 del 22 maggio 2012 di riconoscimento del contributo mentre fra le informazioni sino ad allora in possesso della Ragioneria avevano riguardo ad una *“dichiarazione del 27/03/2013”*. La Ragioneria aveva quindi chiesto la produzione della nota prot. n. 8072 sopra richiamata.

Nella risposta alla nota istruttoria prot. n. 1610 la Ragioneria aveva allegato l'ordinativo secondario 1/30 di importo pari a euro 2001,95 recante quale causale *“Sulmona – Palazzo Sardi rimborso quota interessi anno 2014 – 2015”* e un ordinativo secondario 21/15, per l'importo di euro 341,98, con medesima causale ma riferita allo *“intero anno 2016”*.

La Soprintendenza ha trasmesso copia del decreto del 30 ottobre 2014 del Direttore regionale dei beni culturali e paesaggistici per l'Abruzzo di concessione del contributo in conto interessi per euro 5.599 per il mutuo per la realizzazione di interventi di restauro, e la dichiarazione del 27 marzo 2013, colà richiamata, con la quale il Soprintendente per i beni culturali e paesaggistici aveva menzionato la delibera di finanziamento di euro 5.599 del 10 marzo 2012 (cfr. nota prot. n. 10766-P).

La Soprintendenza non ha quindi prodotto la nota *“8072/2012”* richiesta dalla Ragioneria con la nota di osservazione del 12 marzo 2018.

2.1.5. Ordinativi 4 – 5 – 6 – 7/31.

La Ragioneria aveva rilevato che il pagamento era stato effettuato in c/residui e aveva chiesto una *“quadratura finanziaria insieme a quanto corrisposto in c/competenza nel 2015 con quanto previsto nel Decreto di autorizzazione del contributo”*.

RTS in risposta alla nota istruttoria prot. n. 1610 ha trasmesso copia dell'ordinativo di pagamento 4/31 es. 2015 per l'importo di euro 187,59 con causale *“L'Aquila – Immobile via Persichetti n. 1 – Rimborso quota interessi novembre e dicembre 2015”*; copia dell'ordinativo secondario euro 4,75 relativo con causale *“L'Aquila – Immobile via Poggio Pienze – Rimborso quota interessi dicembre 2015”*; copia dell'ordinativo secondario 6/31 per euro 1970 con causale *“L'Aquila – Immobile via Paganica 30 – 34 – Rimborso quota interessi UU semestre 2015”*, nonché, sempre per questa posizione, copia della richiesta dell'interessata acquisita al protocollo MIBACT_SR_ABR n. 348 del 22 gennaio 2016, di rimborso della quota interessi relativa al secondo semestre 2015 e copia di quietanza dell'Istituto bancario di rimborso rate di finanziamento; copia dell'ordinativo secondario n. 7/31 per euro 544,22 con causale *“ONNA – AQ – Immobile Via dei Martiri – Rimborso quota interessi dicembre 2015”*.

Inoltre la Ragioneria, ricollegandolo sempre all'ordinativo 7/31, ha trasmesso copia di sollecito dell'interessato (acquisita al protocollo MIBACT – SR – ABR n. 5120 dell'11 novembre 2016) per l'erogazione di rate di contributo relativo a Palazzo Ciolina in L'Aquila Corso Principe Umberto n. 19.

La Soprintendenza ha trasmesso, per alcune di tali posizioni, il decreto di concessione del finanziamento e la colà richiamata dichiarazione della avvenuta emanazione della delibera di finanziamento da parte degli istituti bancari, ma non ha ottemperato alla richiesta della Ragioneria.

2.1.6. Ordinativo 7/15.

La Ragioneria nella nota di rilievo ha osservato che sia il decreto del Direttore regionale che la dichiarazione del Soprintendente sono anteriori al 15 agosto 2012, con la conseguenza secondo la quale *“il contributo non può essere riconosciuto per effetto della legge e della successiva circolare Mibact 360/2012”*; con riferimento a questo ordinativo l'Ufficio ha allegato solamente istanze degli interessati beneficiari dei contributi.

La Soprintendenza non ha risposto alla contestazione.

2.1.7. Ordinativo 2/30 c/residui e 8 - 18/15 c/competenza.

Anche per questi ordinativi la Ragioneria ha contestato la tardività del decreto di concessione e della relativa dichiarazione del Soprintendente rispetto alla data del 15 agosto 2012 ed ha allegato l'ordinativo secondario 2/30 - esercizio 2015 per euro 3.022,24 recante quale causale *“L'Aquila - Immobile via Rosso Guelfaglione n. 15 rimborso quota interessi anno 2015”* e l'ordinativo secondario 8/15 esercizio 2016 recante la medesima causale ma con riferimento al primo semestre 2016.

La Soprintendenza ha allegato il decreto di concessione del Segretario regionale dell'11 settembre 2015 e dichiarazione del Soprintendente del 13 novembre 2014 e non ha fornito alcuna deduzione.

2.1.8. Ordinativo 14/15.

Secondo l'osservazione formulata dalla Ragioneria: *“manca l'attestazione del pagamento totalmente rimborsato”*; RTS chiede chiarimenti e l'eventuale rimborso *“essendo riportato nella dichiarazione del Soprintendente un importo di € 162.902,12 e nel decreto del Direttore Reg.le del 12/10/2011 un importo totale di € 457.850,00”*.

La Ragioneria ha trasmesso copia dell'ordinativo secondario 14/15 - esercizio 2016 di importo pari a euro 24.141,74 con causale *“L'Aquila - ex Cartiera Loc. Vetoio - rimborso quota interessi I e II semestre 2016”*, con riferimento a quietanze del 10 ottobre 2016.

La Soprintendenza non ha trasmesso alcun chiarimento; tra la documentazione allegata, e in particolare nell'elenco degli interventi da inserire nella programmazione 2016 allegato alla nota prot. MIBACT - SR - ABR n. 795 del 15 febbraio 2016 alla voce *“L'Aquila ex Cartiera loc. Vetoio - I Lotto”* è indicato un contributo pari a € 10.188,42.

2.1.9. Ordinativo 15/15.

Nella nota di rilievo la Ragioneria ha contestato la mancanza della *“attestazione del pagamento totalmente rimborsato”*.

RTS ha trasmesso l'ordinativo secondario 15/15 esercizio 2016, per un importo di euro 10.188,42, per la causale *“L'aquila - Ex Cartiera Loc. Vetoio - Rimborso Quota Interessi I E II Semestre 2016.”* Con riferimento a quietanze del 10 ottobre 2016.

La Soprintendenza ha trasmesso solamente la documentazione indicata al punto “2.1.8”, senza fornire chiarimenti.

2.1.10. Ordinativo 16/15.

La Ragioneria nella nota di osservazione ha affermato: *“il riconoscimento è post sisma. Si chiede se sia stata verificata la non sovrapposizione del contributo con quanto eventualmente finanziato con <fondi sisma>”*; l'Ufficio ha allegato l'ordinativo secondario 15/16, di importo pari a euro 10.902,35 con causale *“L'aquila - ex cartiera loc. Vetoio - rimborso quota interessi I semestre 2016”*.

La Soprintendenza non ha fornito alcuna spiegazione.

Si rileva che dal confronto fra gli ordinativi 14/15 (cfr. punto 2.1.8), 15/15 (cfr. punto 2.1.9) e 16/15 si rileva che la somma complessiva erogata (euro 45.232,51) non corrisponde a quella

prevista dall'elenco delle somme programmate per il 2016 (cfr. *supra*, punto 2.1.8), poiché la stessa sembrerebbe fare riferimento al solo ordinativo 15/15.

3. Considerazioni conclusive.

Si deve innanzi tutto richiamare l'obbligo del funzionario delegato di trasmettere unitamente al rendiconto, tutta la documentazione giustificativa della spesa (cfr. art. 14, comma 1, d. lgs. n. 123/2011).

E' auspicabile poi che la Ragioneria territoriale formuli le proprie osservazioni con la massima precisione possibile, delineando in modo sintetico e univoco le criticità riscontrate; ciò al fine di permettere al funzionario delegato idonee deduzioni e, quindi, a questa Corte di decidere in ordine alle fattispecie portate alla sua attenzione.

E' altresì auspicabile che il funzionario delegato accompagni la produzione della documentazione in suo possesso con una relazione esplicativa, o, quanto meno con una precisa elencazione che riconduca in modo univoco la documentazione prodotta ai vari ordinativi e criticità contestate.

L'omessa formulazione di deduzioni da parte del Funzionario delegato, soprattutto laddove queste in risposta alla nota istruttoria della Corte dovrebbero supplire, seppure in ritardo rispetto al momento della richiesta, la mancata risposta ai chiarimenti richiesti in sede di nota di osservazioni ex art. 14, comma 5, d. lgs. n. 123/2011, può comportare il mancato superamento delle osservazioni medesime e, in taluni casi, il dubbio sulla legittimità della spesa.

3.1. Capitolo 1321.

Con riferimento al capitolo 1321, la mancata risposta alle osservazioni di carattere generale formulate dalla Ragioneria, pur da stigmatizzarsi, non si ritiene abbiano posto in dubbio la legittimità della spesa, per le ragioni sopra indicate (cfr. punto "2.1" della parte in *fatto* e parte 1.1. della parte in *diritto*).

Altrettanto deve dirsi per quanto riguarda alcune contestazioni relative agli specifici ordinativi secondari di pagamento di seguito indicati, per le considerazioni sempre sopra esposte, ovvero: ordinativo 10/311, punto "1.2.1"; ordinativi 8/311 e 9/311, punto "1.2.2"; ordinativo 11/311, punto "1.2.3"; ordinativo 12/311, punto "1.3.4"; ordinativo 14/311, punto "1.2.5"; ordinativi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 con riferimento all'O/A 659, punto "1.2.8".

In altri casi, l'omessa risposta ai chiarimenti richiesti ha invece impedito di ritenere comprovata la legittimità della spesa in ragione delle contestazioni operate dalla Ragioneria territoriale; ciò deve ritenersi, in particolare, per gli ordinativi: 16/311, punto "1.2.6"; 4/311, punto "1.2.7", in riferimento ai quali si rende pertanto necessaria la trasmissione di questa deliberazione alla Procura presso la Sezione giurisdizionale per l'Abruzzo di questa Corte.

3.2 Capitolo 4650.

Alcune delle osservazioni formulate dalla Ragioneria devono ritenersi superate, secondo quanto sopra motivato. Si intende fare riferimento agli ordinativi 9/31 (punto "2.1.1") e 11/15 (punto "2.1.2").

Negli altri casi la mancata risposta alle specifiche richieste della Ragioneria territoriale non ha consentito di superare i dubbi sulla mancanza di legittimità della spesa, per le ragioni sempre sopra indicate; ciò, in particolare per i seguenti ordinativi: 1/31 (punto "2.1.3"); 1/30 c/residui e 21/15 c/competenza; punto "2.1.4"); ordinativi 4 - 5 -6 - 7/31 (punto "2.1.5"); ordinativo 7/15 (punto "2.1.6"); 2/30 in c/residui e 8 - 18/15 in c/competenza (punto "2.1.7"); 14/15

(punto "2.1.8"), 15/15 (punto "2.1.9"), punto 16/15 (punto "2.1.10"); in riferimento a questi, pertanto, la presente deliberazione deve essere trasmessa alla Procura presso la Sezione giurisdizionale per l'Abruzzo.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

con riferimento alle note di osservazione *ex art.* 14, comma 5, del d. lgs. 30 giugno 2011, n. 123 della Ragioneria territoriale dello Stato di L'Aquila, numero prot. RGS 2342 del 2 febbraio 2017, datata 12 settembre 2017, relativa al capitolo 1321 esercizio 2016, e numero prot. RGS 2678 del 6 febbraio 2017, datata 24 settembre 2018, rispettivamente relative ai capitoli n. 1321 e 4650 - esercizio 2016, e ai certificati di mancato scarico di cui ai medesimi rispettivi protocolli, del Segretariato regionale Abruzzo del Ministero della cultura

ACCERTA

- la fondatezza delle osservazioni formulate dalla Ragioneria territoriale dello Stato di L'Aquila per gli ordinativi: 16/311 e 4/311 del capitolo 1321 e degli ordinativi 1/31; 1/30 c/residui e 21/15 c/competenza; 4 - 5 - 6 - 7/31; 7/15; 2/30 in c/residui e 8 - 18/15 in c/competenza; 14/15, 15/15, punto 16/15 del capitolo 4650;
- il superamento delle osservazioni relative agli ordinativi 10/311, 8/311, 9/311, 11/311, 12/311, 14/311 per il capitolo 1321 nonché di quelle relative agli ordinativi 9/31, 11/15 per il capitolo 4650.

INVITA

per il futuro il Funzionario delegato alla trasmissione di tutta la documentazione giustificativa della spesa a corredo dei rendiconti, come richiesto dall'art. 14, comma 1, del d. lgs. 30 giugno 2011, n. 123 e alla risposta completa ed esaustiva alle osservazioni della Ragioneria territoriale dello Stato, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del medesimo d. lgs. n. 123/2011.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa alla Ragioneria territoriale dello Stato di L'Aquila, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo della Direzione generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Ministero della cultura, e alla Procura presso la Sezione giurisdizionale per l'Abruzzo della Corte dei conti.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 21 luglio 2026

Estensore e relatore
Andrea Di Renzo



Il Presidente
Ugo Montella



Depositata in Segreteria
Il Funzionario preposto

